



---

## **CIRCOLARI, PARERI, COMMENTI, ATTI NORMATIVI, RISOLUZIONI, RISPOSTE AD INTERPELLO E CONSULENZA GIURIDICA IN MATERIA FISCALE E DOGANALE**

La riduzione del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero in applicazione del regime Patent box  
Il recupero dell'Iva in caso di mancata emissione della nota di variazione  
Le modalità di recupero dei disallineamenti tra valori civilistici e valori fiscali  
Gli effetti della Brexit sui rapporti tra casa madre e branch

## **GIURISPRUDENZA COMUNITARIA**

Il venir meno delle condizioni sostanziali per l'esercizio del diritto alla detrazione dell'Iva

## **GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ**

Il principio di alternatività tra Iva ed imposta di registro  
Il trattamento Iva delle operazioni di sale and sale back

## **GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ**

Il mancato disconoscimento del credito d'imposta estero in caso di dichiarazione omessa

## La riduzione del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero in applicazione del regime *Patent box*

*Agenzia delle entrate – Principio di diritto del 5 novembre 2021, n.15*

L'Agenzia delle entrate, in materia di agevolazioni fiscali, ha chiarito che il credito di imposta per i redditi prodotti all'estero deve essere ridotto, ai sensi dell'art.165, comma 10 del Tuir, tenendo conto dell'eventuale reddito detassato in applicazione del regime *Patent box*; ciò in quanto, afferma l'Amministrazione finanziaria, il credito per i redditi prodotti all'estero è riconosciuto solo quando venga riscontrato il concorso di tali redditi alla formazione del reddito complessivo dichiarato in Italia, cosicché nel caso in cui il medesimo reddito risulti imponibile in Italia in misura parziale, il credito deve essere ridotto in misura corrispondente.

[torna su](#)

## Il recupero dell'Iva in caso di mancata emissione della nota di variazione

*Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello del 4 novembre 2021, n.762*

L'Agenzia delle entrate, in materia di Imposta sul valore aggiunto, ha chiarito che il recupero dell'Iva può avvenire anche in caso di mancata emissione della nota di variazione in diminuzione ai sensi dell'art.26 del Decreto Iva, ricorrendo all'istituto del rimborso dell'Iva ex art.30-ter del medesimo Decreto. Ciò è possibile, aggiunge l'Amministrazione finanziaria, laddove il contribuente non abbia annotato le fatture ricevute nel registro degli acquisti, senza esercitare nemmeno il diritto di detrazione, riscontrandosi quindi un errore a fronte del quale il rischio di perdita di gettito fiscale può ritenersi insussistente.

[torna su](#)

## Le modalità di recupero dei disallineamenti tra valori civilistici e valori fiscali

*Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello del 3 novembre 2021, n.761*

L'Agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle modalità di recupero dei disallineamenti tra valori civilistici e valori fiscali dei beni ammortizzabili derivanti dall'imputazione a conto economico di quote di ammortamento eccedenti rispetto a quelle fiscali. In particolare, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che, in caso di revisione in aumento della vita utile del bene che comporti l'imputazione a conto economico di quote di ammortamento inferiori rispetto a quelle determinate applicando i coefficienti di ammortamento fiscale di cui al dm 31 dicembre 1988, la quota di ammortamento non ancora dedotta può essere recuperata nel primo periodo di imposta in cui vi è capienza per la deduzione di un'ulteriore quota di ammortamento, nei limiti della quota massima stabilita ai sensi del medesimo decreto.

[torna su](#)

## Gli effetti della Brexit sui rapporti tra casa madre e *branch*

*Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello del 3 novembre 2021, n.756*

L'Agenzia delle entrate, in materia di Gruppo Iva, ha chiarito che la disciplina di cui all'art.70-*quinquies*, comma 4-*quater* del Decreto Iva, secondo cui le operazioni intercorse tra casa madre e la propria *branch* risultano rilevanti ai fini Iva nel caso in cui uno dei soggetti faccia parte di un Gruppo Iva costituito in un altro Stato membro, mentre l'altro operatore è situato in Italia, trova applicazione anche con

riguardo alle operazioni effettuate dopo la Brexit, ove il Gruppo inglese integri la nozione di Gruppo Iva di cui all'art.11 della direttiva 2006/112/CE.

[torna su](#)

GIURISPRUDENZA  
COMUNITARIA

## Il venir meno delle condizioni sostanziali per l'esercizio del diritto alla detrazione dell'Iva

*Corte di Giustizia – Sentenza dell'11 novembre 2021, causa C-281/20*

La Corte di Giustizia, in materia di Imposta sul valore aggiunto, ha chiarito che dal combinato disposto tra la direttiva 2006/112/CE del Consiglio e il principio di neutralità fiscale, si evince che un soggetto passivo non può esercitare il diritto di detrazione dell'Iva relativa all'acquisto di beni se:

- ha consapevolmente indicato un fornitore fittizio sulla fattura che egli stesso ha emesso per tale operazione nell'ambito dell'applicazione del regime dell'inversione contabile;
- tenuto conto delle circostanze di fatto e degli elementi forniti da tale soggetto passivo, mancano i dati necessari per verificare che il vero fornitore aveva la qualità di soggetto passivo;
- è sufficientemente dimostrato che tale soggetto passivo ha commesso un'evasione dell'Iva o sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione sottesa si iscriveva in una simile circostanza.

[torna su](#)

## Il principio di alternatività tra Iva ed imposta di registro

*Corte di Cassazione – Sentenza del 2 novembre 2021, n.30974*

La Corte di Cassazione, ricordando preliminarmente che l'imposta di registro si applica sul singolo atto presentato alla registrazione, ha chiarito che, stante la vigenza del principio di alternatività tra Iva ed imposta di registro, un'operazione con la quale vengono ceduti uno o più beni la cui organizzazione risulti idonea a consentire l'inizio o la prosecuzione di un'attività imprenditoriale, non può essere assoggettata ad Iva, in quanto soggetta ad imposta di registro proporzionale.

[torna su](#)

GIURISPRUDENZA  
DI LEGITTIMITA'

## Il trattamento Iva delle operazioni di *sale and sale back*

*Corte di Cassazione – Ordinanza del 26 ottobre 2021, n.30016*

La Corte di Cassazione, in tema di Imposta sul valore aggiunto, ha fornito alcuni chiarimenti in merito al corretto inquadramento delle operazioni di *sale and sale back*. In particolare, la Suprema Corte ha chiarito che deve essere esclusa l'esistenza del diritto di detrazione Iva in relazione ad un'operazione di *sale and sale back*, non essendo riscontrabile alcuna cessione di beni rilevante ai fini Iva ma, piuttosto, uno schema contrattuale dettato da logiche di finanziamento.

[torna su](#)

## Il mancato disconoscimento del credito d'imposta estero in caso di dichiarazione omessa

*Commissione Tributaria Regionale di Milano – Sentenza del 25 ottobre 2021, n.3749*

La Commissione Tributaria Regionale di Milano, in tema di credito per imposte estere, di cui all'art.165 del Tuir, ha chiarito che se il contribuente ha ommesso l'invio della dichiarazione dei redditi, il credito d'imposta che emerge dalla stessa non può essere disconosciuto, non potendosi ignorare il fatto che il reddito sia già stato tassato nel paese della fonte. Infatti, aggiunge la Commissione, l'omessa dichiarazione rappresenta una semplice violazione fiscale che, seppur sanzionabile, non può comportare la perdita dei crediti d'imposta spettanti.

[torna su](#)

### Fonti

*Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.*

:

A cura di

**dott. Alessandro Pinci**

**dott. Diego Annarilli**

**dott. Gianpaolo Mazzuferi**

---

## **LO STUDIO**

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 24 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

## **DISCLAIMER**

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

### **Milano**

Piazza Pio XI, 1  
20123 Milano  
T +39 02 45 381 201  
F +39 02 45 381 245  
[milano@legalitax.it](mailto:milano@legalitax.it)

### **Roma**

Via Flaminia, 135  
00196 Roma  
T +39 06 8091 3201  
F +39 06 80 91 32 232  
[roma@legalitax.it](mailto:roma@legalitax.it)

### **Padova**

Galleria dei Borromeo, 3  
35137 Padova  
T +39 049 877 5811  
F +39 049 877 5838  
[padova@legalitax.it](mailto:padova@legalitax.it)

### **Verona**

Via Antonio Locatelli, 3  
37122 - Verona  
T +39 045 809 7000  
F +39 045 809 7010  
[verona@legalitax.it](mailto:verona@legalitax.it)